

Roma li, 14 dicembre 2017

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Disabili: dal 1° gennaio obbligo di un disabile per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti

Con la presente informativa Vi ricordo che, **dal 1° gennaio 2018**, viene soppresso l'art. 3, comma 2, del [legge n. 68/1999](#), che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l'adempimento dell'obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (la sedicesima).

Con la modifica introdotta dal Jobs Act ([Decreto Legislativo n. 151/2015](#)), l'obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.

In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola.

Vi rammento, altresì, che il c.d. correttivo al Jobs act ([Decreto Legislativo n. 185/2016](#)), ha inasprito le **sanzioni per mancata assunzione del disabile** (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all'obbligo) che passano da 62,77 euro a **153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo**. La sanzione è diffidabile (1/4 dell'importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.

Lo Studio, come di consueto, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Dott.ssa Emanuela Petrillo